

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) la certificazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal dirigente del servizio comunale preposto, che la zona non è soggetta ai vincoli stabiliti dai titoli I o II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il dirigente trasmette immediatamente copia della certificazione e dell'istanza, corredata da copia della planimetria catastale, alla soprintendenza regionale ai beni architettonici e al paesaggio, la quale entro sessanta giorni dalla ricezione può contestarla direttamente presso la filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente. La contestazione, integrata dall'attestazione dell'esistenza dei predetti vincoli, comporta l'annullamento del procedimento di alienazione e contro di essa è dato ricorso ordinario alla giustizia amministrativa.

3. 42. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La filiale dell'agenzia del demanio, ricevuta l'istanza con la predetta documentazione, provvede di propria iniziativa a verificare che le porzioni da alienare non ricadano sul demanio marittimo, richiedendo se del caso il parere delle competenti autorità marittime.

3. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 2.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 2.500 ÷ 25.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 25.000 ÷ 75.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 75.000.

3. 44. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 5.000 ÷ 50.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 50.000 ÷ 150.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 150.000.

3. 45. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire le parole: < 10.000 con le seguenti: < 7.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire le parole: 10.000 ÷ 100.000 con le seguenti: 7.500 ÷ 75.000;

sostituire le parole: 100.001 ÷ 300.000 con le seguenti: 75.000 ÷ 225.000;

sostituire le parole: > 300.000 con le seguenti: > 225.000.

3. 46. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 3, tabella B, sostituire, rispettivamente, le parole: 30, 20, 15, 20, 60, 40, 30, 40, 10, 120, 80, 60, 80, 180, 120, 90, 120 con le seguenti: 60, 40, 30, 40, 60, 80, 60, 80, 20, 120, 160, 120, 160, 360, 240, 180, 240.

3. 47. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: un mese.

- 3. 72.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: quarantacinque giorni.

- 3. 73.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: due mesi.

- 3. 74.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: tre mesi.

- 3. 75.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del triplo.

- 3. 48.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del doppio.

- 3. 49.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 150 per cento.

- 3. 50.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del 100 per cento.

- 3. 51.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a novantanove anni.

- 3. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a cinquanta anni.

- 3. 53.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a venticinque anni.

- 3. 54.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a venti anni.

- 3. 55.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a quindici anni.

- 3. 56.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dodici anni.

- 3. 57.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dieci anni.

- 3. 58.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a sette anni.

- 3. 59.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.

- 3. 71.** Raisi, Saia.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quindici giorni.

- 3. 60.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venti giorni.

- 3. 61.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

- 3. 62.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

- 3. 63.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

- 3. 64.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 200 per cento.

- 3. 65.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.

- 3. 66.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.

- 3. 67.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.

- 3. 68.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

- 3. 69.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

- 3. 70.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lucidi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cosutta, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti che hanno già ricevuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'invito all'acquisto da parte dell'ente e per i quali non sia già avvenuto il trasferimento di proprietà.

3. 03. Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti di autonomia e nelle relative norme di attuazione.

3. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I proventi derivanti dalle vendite degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1,

effettuate sulla base del presente decreto sono versati alle entrate del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnati allo Stato di previsione del Ministero della difesa per la costruzione o il reperimento di nuovi alloggi di servizio.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: Le maggiori con le seguenti: Le ulteriori maggiori.

4. 1. Minniti, Ruzzante, Benvenuto, Pisa, Pinotti, Grandi, Lumia, Angioni, Lucidi, Cennamo, Santino Adamo Loddo, Molinari, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pinza, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la parola: integralmente.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Lettieri, Lucidi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Norma transitoria). — 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.

***4. 01.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

ART. 4-bis. (Norma transitoria). — 1. Tutte le procedure di vendita in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono bloccate e riattivate secondo le disposizioni in esso contenute.

***4. 02.** Pistone.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Riduzioni della quantità di uranio impoverito presente nella base di Camp Darby)

DEIANA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il colonnello Ilio Venuti, comandante italiano nella base di *Camp Darby*, ha ammesso, questa volta apertamente, incontrando il presidente della regione Toscana, Claudio Martini, che nella base c'è attualmente una quantità di uranio impoverito, sia pure minore di quanto non vi fosse nel febbraio 2003, quando alcuni parlamentari, gli onorevoli Deiana, Cento e Bulgarelli, si recarono a visitare *Camp Darby*;

la base di *Camp Darby* continua ad avere per le forze armate statunitensi un ruolo fondamentale e strategico di primaria importanza, in stretta correlazione con quanto succede a livello mondiale, come ha confermato il colonnello Carrol Walton del 22° gruppo *Setaf* di Vicenza, da cui dipende il comando di *Camp Darby*;

durante tutta la guerra in Iraq, dal porto di Livorno hanno preso il largo armi, munizioni e attrezzature logistiche, molte in uscita dalla base di *Camp Darby*, come riportato dalla stampa nazionale ed estera;

nei bombardamenti sul territorio irakeno sono stati usati proiettili e ordigni all'uranio impoverito, come dimostrato dall'ampia e dettagliata inchiesta del *Christian Science* del 15 maggio 2003 —

se la riduzione del quantitativo di uranio impoverito all'interno della base di *Camp Darby* sia da imputarsi allo spostamento in altra base o sito all'interno del territorio nazionale dello stesso uranio e degli armamenti che lo contenevano o se, invece, la diminuita presenza all'interno della base non sia riconducibile all'uso che ne è stato fatto durante i bombardamenti aerei nella guerra contro l'Iraq e se e quando sarà consentito al Parlamento di conoscere le reali situazioni di armamenti nucleari e scorie radioattive all'interno delle basi statunitensi, Nato o di qualsiasi altra natura situate sul territorio nazionale, al fine di garantire la salute ambientale e dei cittadini e il controllo su attività militari dirette o collaterali in cui l'Italia si trova coinvolta. (3-02457)

(1° luglio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative per sostenere la candidatura di Napoli quale sede per la prossima edizione della «Coppa America» di vela)

GERARDO BIANCO, ANNUNZIATA, GAMBALE, IANNUZZI, MACCANICO, SQUEGLIA, TUCCILLO e VILLARI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la città di Napoli è la sola località italiana inserita nella preselezione per la scelta del sito in cui svolgere la prossima edizione della «Coppa America» di vela;

tale scelta, se confortata dalla decisione definitiva, può rappresentare una

grande occasione di rilancio dell'intera città di Napoli e di una delle sue zone più significative, quale è quella di Bagnoli e della vicina area flegrea;

è necessario favorire un siffatto evento, al fine di consentire un concreto potenziamento dei piani di sviluppo e modernizzazione dell'area napoletana, strategica per la regione Campania e per l'intero Mezzogiorno, in un momento difficile della loro vita civile, politica ed economica —:

quali iniziative il Governo intenda concretamente assumere per sostenere e favorire la scelta di Napoli e del suo golfo quale luogo di svolgimento della competizione della « Coppa America ». (3-02458)

(1° luglio 2003)

(Sezione 3 — Accesso alla carriera militare degli affetti da celiachia)

MILANESE e TARANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la celiachia è una condizione di permanente intolleranza al glutine, una proteina contenuta nei cereali;

la celiachia non si cura con farmaci, ma solo seguendo una dieta rigorosamente priva di glutine e che esclude tutti i derivati di frumento, orzo, segale e avena;

in Italia il morbo celiaco colpisce oltre 350.000 persone, di cui solo 40.000 circa sono, ad oggi, i casi diagnosticati;

la celiachia, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1999, costituisce causa di non idoneità al servizio militare —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per ragioni di equità, adottare provvedimenti al fine di eliminare la discriminazione dei celiaci, consentendo loro l'accesso alla carriera militare e disponendo che nelle caserme siano preparati anche cibi differenziati, privi di glutine, per i soggetti affetti da

tale morbo, al fine di assicurare la tutela dei celiaci e dei loro diritti. (3-02459)

(1° luglio 2003)

(Sezione 4 — Fissazione del limite massimo consentito per usufruire del credito d'imposta da parte delle imprese)

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia delle entrate ha fissato al 10 per cento per il 2003 e al 6 per cento per gli anni successivi il tetto consentito per usufruire del *bonus* già maturato dalle aziende del Sud nei confronti del fisco, relativamente alle agevolazioni dei crediti d'imposta sugli investimenti;

tale misura è stata decisa in quanto il credito di imposta non conteneva un tetto di spesa, mentre le domande presentate superavano abbondantemente le risorse a disposizione;

nei prossimi giorni inizierà l'esame delle comunicazioni delle imprese relative agli investimenti iniziati prima dell'8 luglio 2002, per verificare l'effettiva realizzazione dei medesimi;

l'esame delle predette comunicazioni potrebbe restringere la platea dei beneficiari di tali agevolazioni;

il blocco delle agevolazioni si sta riflettendo pesantemente e negativamente sulla crescita del Mezzogiorno —:

se, tenuto conto della possibilità di una distribuzione delle risorse su un numero minore di imprese e preso atto che le entrate derivanti dal condono potrebbero liberare risorse aggiuntive da destinare al fondo unico, non ritenga di prevedere, per il triennio 2003-2005, un innalzamento del tetto stabilito dall'agenzia delle entrate per consentire alle imprese, che hanno effettuato investimenti nel corso del 2002, l'accesso alle agevolazioni previste dalle disposizioni di legge. (3-02460)

(1° luglio 2003)

(Sezione 5 – Interventi del Governo per contrastare la povertà e l'esclusione sociale)

TURCO, LOLLI, OLIVERIO, CORDONI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI e AGOSTINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con la legge finanziaria per il 2003 non è stato previsto alcun finanziamento per misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di fronte all'esaurimento dei fondi da parte di molti comuni partecipanti alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro tenutosi il 18 dicembre 2002 con i rappresentanti dei 39 comuni coinvolti nella sperimentazione, ha proposto un contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, operando una stima del fabbisogno sulla base del finanziamento del reddito minimo di inserimento per l'anno 2002. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento, coinvolgendo le regioni nel finanziamento del restante 50 per cento;

nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali » si prevede l'istituzione di uno strumento di sostegno al reddito di ultima istanza « caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale », nell'obiettivo di « garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito »;

entro il mese di luglio 2003 il ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà presentare alla Commissione europea il piano nazionale di azione per l'inclusione sociale (NAP 2003);

il 1° luglio 2003 è iniziato il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, durante il quale dovremo dare continuità

a quanto definito nel 2002 alla tavola rotonda di Aarhus per la giornata mondiale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

essendo scaduta il 30 giugno 2003 l'estensione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, è necessario segnalare che i finanziamenti per i 19 comuni sono bloccati, perché manca un atto che consenta agli enti locali di attivare il contributo, in quanto nel proporre il prolungamento dell'intervento il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha incredibilmente dimenticato di affrontare il problema del patto di stabilità;

anche risolvendo immediatamente il colpevole ritardo sul prolungamento della misura, la scadenza del 30 giugno 2003 è già decorsa e dell'intervento previsto nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali », denominato reddito di ultima istanza, non si ha nessuna notizia. Nel frattempo, altri comuni stanno concludendo la sperimentazione e presto (ottobre 2003) circa 20.000 famiglie saranno abbandonate a se stesse —:

cosa intenda fare per risolvere il problema dell'erogazione dei fondi per il prolungamento dell'intervento di sostegno alla povertà, quando intenda presentare il nuovo istituto del reddito di ultima istanza, presentato nel « Patto per l'Italia » e nel « Libro Bianco sulle politiche sociali » e recentemente ribadito dal Sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maria Grazia Sestini (si veda *la Repubblica* del 7 giugno 2003), come intenda affrontare il problema delle famiglie beneficiarie del reddito minimo di inserimento, che verranno completamente abbandonate a partire dal 1° luglio 2003, e quali linee guida costituiranno il piano nazionale di azione per l'inclusione sociale, che il ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà presentare alla Commissione europea. (3-02462)

(1° luglio 2003)

(Sezione 6 – Incertezza sull'entrata in vigore del decreto-legge che modifica il codice della strada)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo consiglio dei Ministri è stato adottato il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante nuove norme del codice della strada;

le nuove disposizioni sono improntate a garantire maggiore sicurezza sulle strade, anche in vista della notevole movimentazione di automobili che certamente si registrerà a seguito delle vacanze estive;

il pacchetto-sicurezza del decreto-legge in questione prevede più controlli e maggiore severità per gli automobilisti indisciplinati, con particolare riguardo a chi è solito guidare senza di cinture di sicurezza, sotto l'effetto di *alcohol*, di droga o senza osservare i limiti di velocità;

le disposizioni contenute nel menzionato decreto-legge sono entrate in vigore dal 30 giugno 2003, mentre la pubblicazione del medesimo decreto-legge sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta solo nella serata del 30 giugno 2003 sul sito *internet* e non sul cartaceo;

questa distonia applicativa sta provocando notevoli proteste tra gli automobilisti, multati fin dalle prime ore del mattino nella giornata del 30 giugno 2003, che certamente sfoceranno in ricorsi dinanzi al giudice di pace;

le nuove disposizioni stanno creando difficoltà agli stessi addetti ai lavori, quali

poliziotti, carabinieri, vigili urbani, poiché non sono adeguatamente aggiornati sulle nuove norme e non hanno a disposizione neppure la nuova modulistica;

tali incertezze rischiano di provocare una serie di ricorsi dinanzi al giudice di pace —:

quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza su quanto sta accadendo, allo scopo di garantire l'obiettivo di sicurezza della circolazione stradale, che ha determinato l'adozione del decreto-legge di cui in premessa. (3-02463)

(1° luglio 2003)

(Sezione 7 – Definizione di un quadro complessivo di interventi infrastrutturali di accompagnamento alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina)

LA MALFA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, qualora non sia parte di un programma ampio e completo di infrastrutturazione su strada e su ferro delle regioni meridionali, in particolare della Sicilia e della Calabria, avrebbe una limitata importanza come volano dello sviluppo economico di queste aree —:

se il Governo abbia proceduto a definire un quadro complessivo di interventi infrastrutturali che accompagni la costruzione del ponte sullo Stretto e quale sia la lista di tali interventi, quali siano gli oneri complessivi di tale piano, quali siano i modi di finanziamento e se il Governo abbia valutato l'opportunità e la necessità di affidare alla responsabilità di una specifica figura, all'interno del Governo stesso, il coordinamento complessivo di questi progetti e delle azioni necessarie a realizzarli in tempi congrui. (3-02464)

(1° luglio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI
COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (3987) ED ABBINATA
PROPOSTA DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI N. 2208**

(A.C. 3987 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3987 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione:*

*all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il
seguente comma:*

9-bis. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
2.274.995 annui a decorrere dal 2003;

*all'articolo 6, il comma 4, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
226.000 annui a decorrere dal 2004;

*all'articolo 15, il comma 6, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del comma 2
è autorizzata la spesa di euro 1.675.371
per l'anno 2003;

*all'articolo 17, il comma 9, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di euro
10.257.100 per l'anno 2003;

*all'articolo 19, il comma 6, sia sostituito
dal seguente:* Per l'attuazione dei commi 1
e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispet-
tivamente la spesa di euro 516.457 e di
euro 775.000;

*all'articolo 27, il comma 1, sia sostituito
dal seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a euro
15.498.923 annui per l'anno 2003 e a euro
2.500.995 annui a decorrere dall'anno
2004, si provvede, quanto a euro 7.274.995
per l'anno 2003 e quanto a euro 2.274.995
annui a decorrere dall'anno 2004, me-
diante utilizzo degli stanziamenti iscritti
per i medesimi anni ai sensi della legge 8
maggio 1985, n. 205, e successive modifi-
cazioni, nello stato di previsione del Mi-
nistero degli affari esteri; quanto a euro
8.223.928 per l'anno 2003 e a euro 226.000
annui a decorrere dall'anno 2004, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.2 e 27.1 Calzolaio, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3987 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato: « Comitato ».

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Co-

mitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

4. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

5. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, d'intesa con esse, può istituire relazioni con l'autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono al rapporto tra gli stati.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , previa intesa con le autorità consolari,

1. 2. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

(A.C. 3987 — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Compiti e funzioni del Comitato).*

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al

fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;

e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a

favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorità consolare ed il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali della attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Compiti e funzioni del Comitato).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ciascun Comitato *aggiungere le seguenti:* favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela della comunità italiana, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle donne e delle nuove generazioni, ed altresì.

2. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità consolare favorisce altresì la partecipazione del Comitato alle manifestazioni e agli incontri ufficiali che si svolgono nella circoscrizione con le istituzioni centrali e locali italiane.

2. 2. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

Al comma 4, sopprimere la lettera g).

2. 4. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Boato.

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: alle regioni ed alle province autonome.

*2. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Widamnn, Collè, Bressa.

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: alle regioni ed alle province autonome.

*2. 6. Boato.

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

2. 7. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Funzioni consultive).* — 1. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio su tutte le richieste di finanziamento che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo italiano, alle regioni e alle istituzioni centrali per il sostegno di tali attività. Il Comitato concorre, inoltre, a determinare le scelte di indirizzo nelle materie di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di finanziamento pervenutegli, accompagnate da tutta la documentazione allegata alle richieste stesse e dai bilanci preventivi e consuntivi relativi agli anni anteriori all'esercizio a cui si riferiscono le richieste, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei finanziamenti. Il Comitato può avvalersi

dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di finanziamento.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Comitato qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Comitato stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione, unitamente alla motivazione. Il Comitato può richiedere la documentazione del parere espresso dal capo dell'ufficio consolare, che potrà essere trasmessa dopo l'effettuazione, da parte dell'ufficio ministeriale competente, dei decreti di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5.

4. Qualora il Comitato non si ritenga soddisfatto delle motivazioni addotte, può inoltrare ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 24. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali per le quali non siano state presentate richieste di finanziamento nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero per gli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con un decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'Autorità Consolare competente.

6. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale dell'emigrazione e dalla Direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Il Comitato esprime parere motivato ed obbligatorio sui contributi ai locali mezzi di informazione operanti nella propria circoscrizione.

8. Il Comitato, sulla base di dettagliate informazioni, fornite dall'autorità consolare, esprime parere motivato obbligatorio su tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

9. Il Comitato, al pari del console, è messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

10. Il Comitato si adopera affinché i patronati di cui al comma 9 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti.

2. 8. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite dell'eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera *b*), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa è conse-

gnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del Comitato sono pubblici.

**PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA
ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.274.995 annui a decorrere dal 2003.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO**

ART. 4.

(Sede e segreteria).

1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del Comitato stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Sede e segreteria).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , utilizzando, ove possibile, gli uffici del consolato o di altro organo dello stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Comitato.

4. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi.

(A.C. 3987 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato).

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità ed una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

(A.C. 3987 – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Comitato dei presidenti).

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei pre-

sidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei Comitati, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 226.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Comitato dei presidenti).

Al comma 2, dopo le parole: indetta e presieduta dall'ambasciatore, aggiungere le seguenti: anche su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese,

6. 1. Giovanni Bianchi, Calzolaio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riunione può essere anche convocata dall'ambasciatore su richiesta della maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

6. 2. *(Testo corretto nel corso della seduta)* Calzolaio, Giovanni Bianchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 226.000 annui a decorrere dal 2004.

6. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 3987 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3987 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.